



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 6

Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna**
protocollogenerale@cert.izsler.it

Classifica: I.5.i.q.3/2012/18

OGGETTO: Accreditamento corsi di formazione ai sensi del Dm 5 agosto 2021, art. 6 e DD 18 marzo 2022, art. 3 - "Moduli 3.1, 4, 5 e 7 DM 5 agosto 2021 suppletivi per specie Spigole, Salmonidae e altri pesci (orate, cefali, anguille, storioni, e altre specie)".
Risposta a prot. DGSA n. 0009780-A del 27/03/2026.

Si trasmette quanto in oggetto.

Il Direttore dell'Ufficio 6
* F.to Dr. Pietro Noè



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria.

IL DIRETTORE dell'UFFICIO 6

Vista l'istanza (acquisita con prot. DGSA n. 0009780-A del 27/03/2026), presentata conformemente all'allegato 2 del Decreto Direttoriale 18 marzo 2022, emanato dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto Ministeriale 5 agosto 2021, recante "Disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014", inoltrata dall'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, sede legale a Brescia, Via A. Bianchi n. 9**, per il riconoscimento di un evento formativo per le funzioni e i compiti di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2, del Decreto Ministeriale 5 agosto 2021;

Considerato che l'ente organizzatore è accreditato quale provider per l'educazione continua in medicina (E.C.M.) con il numero 122;

Tenuto conto dell'evento formativo dal titolo: "**Moduli 3.1, 4, 5 e 7 DM 5 agosto 2021 supplementari per specie Spigole, Salmonidae e altri pesci (orate, cefali, anguille, storioni, e altre specie)**", che sarà fruibile da remoto dal 20/04/2026 al 30/11/2026, per le specie Spigole, Salmonidae e altri pesci (orate, cefali, anguille, storioni, e altre specie);

Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 recante attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, e in particolare l'articolo 22, comma 1, lettera b), recante "Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali", l'articolo 23, comma 2, recante "Disciplina del personale abilitato" e l'articolo 24 recante "Veterinario designato";

Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 2021 recante "Disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 23-09-2021;

Visto il Decreto Direttoriale 18 marzo 2022 emanato dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari che disciplina i criteri e la procedura di accreditamento dei corsi di formazione, l'assolvimento degli obblighi formativi e di sviluppo professionale continuo, le modalità di gestione del libretto delle competenze, le modalità di riconoscimento dei crediti E.C.M. per l'assolvimento dello sviluppo professionale continuo del veterinario designato, le modalità di inserimento in VETINFO dei titoli di formazione e degli attestati di sviluppo professionale continuo del veterinario designato, del responsabile del progetto di ricerca, del responsabile del benessere e della cura degli animali e del membro scientifico;

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, in particolare l’articolo 47 concernente le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il documento di lavoro del 19 – 20 febbraio 2014, redatto dal Gruppo di esperti incaricato dalla Commissione dell’UE di elaborare un quadro comune sull’istruzione e sulla formazione di tutti i soggetti coinvolti nell’impiego e nella cura degli animali destinati o utilizzati a fini di sperimentazione scientifica, per soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva 2010/63/UE;

Considerato che ricorrono i requisiti stabiliti dal Decreto ministeriale 5 agosto 2021 per il corso da riconoscere;

Visto l’articolo 4, comma 2 e l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, recanti le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali;

RICONOSCE

l’idoneità dell’evento formativo dal titolo: **“Moduli 3.1, 4, 5 e 7 DM 5 agosto 2021 suppletivi per specie Spigole, Salmonidae e altri pesci (orate, cefali, anguille, storioni, e altre specie)”**, che sarà fruibile da remoto dal 20/04/2026 al 30/11/2026, per le specie Spigole, Salmonidae e altri pesci (orate, cefali, anguille, storioni, e altre specie), per l’ottenimento dei crediti necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 1, comma 1 e comma 2, del Decreto Ministeriale 5 agosto 2021:

- Modulo 3.1: 3 CFP
- Modulo 4: 3 CFP
- Modulo 5: 3 CFP
- Modulo 7: 3 CFP

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Decreto Direttoriale 18 marzo 2022, l’evento formativo è accreditato per 3 anni.

In caso di modifiche sostanziali nelle edizioni del corso già accreditato concernenti il programma, le modalità di svolgimento e i nominativi dei docenti, l’ente di formazione deve darne comunicazione a questo Ministero che verificherà la rispondenza ai requisiti stabiliti.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, sede legale a Brescia, Via A. Bianchi n. 9, rilascia gli attestati formativi su richiesta dei partecipanti.

Il Direttore dell’Ufficio 6
* F.to Dr. Pietro Noè